



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/73 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2025**

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione⁽²⁾ precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese non finanziarie e finanziarie soggette all'obbligo di pubblicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ devono comunicare nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. A tal fine il regolamento delegato (UE) 2021/2178 traduce i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche ecosostenibili di cui ai regolamenti delegati (UE) 2021/2139⁽⁴⁾ e (UE) 2023/2486⁽⁵⁾ della Commissione in indicatori fondamentali di prestazione quantitativi. Tali indicatori fondamentali di prestazione indicano se e in quale misura le attività delle imprese sono associate ad attività economiche ecosostenibili, aiutando così gli investitori e il pubblico a comprendere le prestazioni ambientali di dette imprese in relazione alle attività oggetto del regolamento (UE) 2020/852 e dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 (di seguito collettivamente «tassonomia») nonché le relative traiettorie verso l'allineamento ai criteri della tassonomia, che a sua volta agevola il finanziamento di attività e progetti ecosostenibili. Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 aumenta dunque la trasparenza del mercato e contribuisce a prevenire l'ecologismo di facciata (il cosiddetto «greenwashing») informando gli investitori in merito alle prestazioni ambientali di un'impresa.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

⁽³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 2023/2486, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2486/oj).

- (2) Le imprese non finanziarie hanno iniziato a comunicare i propri indicatori fondamentali di prestazione a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 il 1° gennaio 2023 e le imprese finanziarie il 1° gennaio 2024. Tra il primo e il secondo anno di comunicazione da parte delle imprese non finanziarie il valore del fatturato e delle spese in conto capitale associati ad attività economiche ecosostenibili è notevolmente aumentato.
- (3) Nonostante un'adozione sempre più ampia della tassonomia, dai riscontri e dall'esperienza delle imprese sia finanziarie che non finanziarie emerge che è opportuno semplificare e migliorare il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178 al fine di ridurre gli oneri indebiti di comunicazione e la duplicazione delle informazioni. La semplificazione e il miglioramento non dovrebbero tuttavia andare a scapito degli elementi essenziali riguardanti la misura in cui le attività delle imprese comunicanti sono associate ad attività economiche ecosostenibili. È auspicabile che la semplificazione e il miglioramento alleggeriscano in modo tangibile e immediato gli obblighi di comunicazione in capo a tali imprese a partire dal 2026.
- (4) Per ridurre gli oneri di comunicazione delle imprese non finanziarie, alla luce del principio di proporzionalità, è opportuno consentire loro di astenersi dal valutare la conformità delle attività economiche ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dai regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 qualora le attività in questione non siano rilevanti per il loro modello aziendale dal punto di vista finanziario. Analogamente, è opportuno consentire alle imprese finanziarie di astenersi dal valutare la conformità ai criteri di vaglio tecnico stabiliti dai regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 delle esposizioni che finanziano specifiche attività economiche o specifici attivi delle controparti qualora le esposizioni in questione non siano rilevanti dal punto di vista finanziario. Se le attività delle imprese finanziarie hanno lo scopo generico di finanziare tutte le attività delle controparti, le imprese finanziarie dovrebbero tenere conto delle attività non rilevanti delle controparti nel calcolo delle proprie attività finanziarie non rilevanti.
- (5) Onde garantire la certezza del diritto, occorre precisare la soglia al di sotto della quale l'attività economica, l'attivo o i ricavi sono considerati non rilevanti dal punto di vista finanziario ai fini degli obblighi di trasparenza a norma del regolamento (UE) 2020/852.
- (6) È importante dare agli investitori e al pubblico una panoramica delle attività considerate non rilevanti per ciascun indicatore fondamentale di prestazione. È inoltre opportuno evitare che le attività non rilevanti siano escluse dal denominatore dei KPI pertinenti, o che le imprese includano deliberatamente tra le attività non rilevanti attività dannose che falserebbero la comunicazione e sarebbero contrarie agli obiettivi alla base del regolamento (UE) 2020/852. Pertanto le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare separatamente le attività non rilevanti a livello aggregato e individuale. Nell'interesse della trasparenza è opportuno che, nelle informazioni contestuali che accompagnano i modelli per le segnalazioni, le imprese indichino chiaramente a livello individuale il settore delle attività economiche considerate non rilevanti. A tal fine le imprese comunicanti possono avvalersi della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (NACE) definita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) Vista la proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE presentata dalla Commissione ⁽⁷⁾ affinché l'obbligo di comunicare informazioni relative alla tassonomia resti proporzionato, e per dare agli enti creditizi il tempo necessario ad attuare le prescrizioni in materia di comunicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2178, è opportuno rinviare al 2028 l'applicazione degli obblighi di comunicazione che riguardano gli indicatori fondamentali di prestazione relativi al portafoglio di negoziazione e a commissioni e compensi.
- (8) È altresì opportuno definire un approccio scalare in materia di rilevanza delle varie categorie di informazioni da comunicare. Poiché le informazioni sulle spese operative sono generalmente ritenute meno significative e utili ai fini della valutazione della sostenibilità delle attività delle imprese rispetto alle informazioni sul fatturato o sulle spese in conto capitale, è opportuno consentire alle imprese non finanziarie di astenersi dal comunicare l'ammissibilità e l'allineamento alla tassonomia delle spese operative che non sono rilevanti per il loro modello aziendale dal punto di vista finanziario. Tale flessibilità preserverebbe la trasparenza nei confronti dei partecipanti ai mercati finanziari e degli investitori, garantendo al tempo stesso un'applicazione proporzionale degli obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).

⁽⁷⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [COM(2025) 81 final].

- (9) È opportuno escludere dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie le esposizioni di cui non è possibile valutare l'ammissibilità o l'allineamento alla tassonomia, quali derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista, avviamento o merci.
- (10) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2178 non impone alle imprese finanziarie di tenere conto, nel calcolare il numeratore dei propri indicatori fondamentali di prestazione, delle esposizioni verso controparti che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Per questo motivo gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie non sono in grado di dare conto del finanziamento di attività economiche e attivi delle controparti che sono sostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852. Per garantire l'accuratezza degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie ed evitare che le loro controparti siano indirettamente soggette ai rigorosi criteri della tassonomia nell'accesso alla finanza sostenibile, occorre allineare il numeratore e il denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione applicabili ed escludere dal denominatore le esposizioni delle imprese finanziarie verso dette controparti. Pertanto gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie dovrebbero coprire tutti i finanziamenti destinati a imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e gli investimenti in dette imprese, nonché tutti i finanziamenti destinati a controllate di imprese madri soggette all'articolo 29 bis di tale direttiva e gli investimenti in dette controllate, dal momento che le imprese madri comunicano informazioni individuali sulla sostenibilità delle controllate anche a norma della tassonomia. Ne consegue che è necessario includere negli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie le esposizioni verso altre controparti che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE, ma che fanno parte di un gruppo di imprese oggetto della rendicontazione consolidata di un'impresa madre a norma dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Analogamente è opportuno includere negli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie le esposizioni verso società veicolo che finanziano imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e le rispettive controllate.
- (11) Se da un lato è opportuno escludere dagli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie le loro esposizioni verso controparti che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, dall'altro le imprese finanziarie possono comunque includere nei propri indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni verso controparti che si conformano su base volontaria agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Analogamente le imprese finanziarie possono includere nei propri indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni verso controparti che finanziano specifiche attività economiche o specifici attivi sulla base delle informazioni disponibili riguardo alla conformità di tali attività economiche e attivi ai criteri della tassonomia. Tali modifiche rendono irrilevante l'articolo 7, paragrafi 4 e 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2178, che è pertanto opportuno sopprimere.
- (12) L'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di rendicontazione dovrebbe essere distinto dagli esercizi in corso di riesame sostanziale e a più lungo termine delle prescrizioni in materia di comunicazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/2178 e dei criteri di vaglio tecnico fissati nei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, finalizzati a facilitare considerevolmente l'applicazione di tali prescrizioni e criteri. Data la complessità delle prescrizioni in materia di comunicazione per le imprese finanziarie, il cui rispetto dipende dal flusso di informazioni e dati dalle controparti che queste finanziano, e fino a quando non sarà ultimato il riesame delle prescrizioni e dei criteri di vaglio tecnico di cui ai regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486, è opportuno dare alle imprese finanziarie la possibilità di non utilizzare i modelli che figurano negli allegati del regolamento delegato (UE) 2021/2178 per ottemperare agli obblighi di comunicazione sanciti all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Per garantire la certezza del diritto, evitare rischi di ecologismo di facciata e mantenere la proporzionalità, tali imprese dovrebbero invece includere nella propria relazione sulla gestione una formula standard, esplicitando che non dichiarano che le proprie attività economiche siano associate ad attività ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852.
- (13) Per ridurre la complessità e la lunghezza dei modelli per le segnalazioni e agevolare significativamente la comunicazione da parte delle imprese a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178, i modelli ivi contenuti dovrebbero essere notevolmente abbreviati e semplificati senza rinunciare alle informazioni essenziali riguardanti la misura in cui le attività delle imprese comunicanti sono associate ad attività economiche ecosostenibili. Inoltre i modelli specifici di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2021/2178 relativi alle attività nei settori dei gas fossili e del nucleare dovrebbero essere soppressi per ridurre gli oneri di comunicazione ed evitare la

duplicazione delle informazioni comunicate dalle imprese non finanziarie nei modelli che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento. Per le attività rilevanti nei settori dei gas fossili e del nucleare le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare le stesse categorie di informazioni che comunicano per altri settori. Al fine di ridurre l'onere di comunicazione a carico delle imprese finanziarie e garantire la coerenza con le informazioni sulla tassonomia comunicate dalle loro controparti, occorre modificare gli allegati IV, VI, VIII e X del suddetto regolamento affinché le imprese finanziarie indichino sempre le esposizioni verso attività ammissibili o allineate alla tassonomia nei settori dei gas fossili e del nucleare in forma aggregata.

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2178.
- (15) La conformità a tutti i criteri stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 che consentono di determinare se un'attività economica non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale è una condizione necessaria affinché tale attività economica sia considerata ecosostenibile. La mancata dimostrazione della conformità ad anche uno solo di detti criteri comporta l'impossibilità di dichiarare ecosostenibili le proprie attività economiche. Le imprese trovano difficoltoso valutare e dimostrare il rispetto di alcuni di essi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, tali criteri dovrebbero essere modificati.
- (16) I criteri generici per determinare se un'attività economica non arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche sono applicabili a diversi settori. La valutazione della conformità a tali requisiti rappresenta un onere particolare per le imprese a causa della complessità che li caratterizza. Al fine di aumentare la chiarezza giuridica e la coerenza di alcuni elementi dei criteri generici in questione, è opportuno chiarire l'applicazione di determinate esenzioni basate sul diritto dell'Unione richiamate in detti criteri.
- (17) Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ consente di derogare, in casi chiaramente specificati, al divieto d'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. È pertanto opportuno che i criteri generici per determinare se un'attività economica non arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento consentano di avvalersi di tali esenzioni e di usare all'occorrenza sostanze che riducono lo strato di ozono qualora non siano disponibili alternative.
- (18) La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾ prevede esenzioni, limitate per ambito di applicazione e durata, alla restrizione dell'uso di determinati materiali o componenti specifici. Tali esenzioni tengono conto delle situazioni in cui la sostituzione non è possibile dal punto di vista tecnico e scientifico, in cui gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici o in cui l'affidabilità dei sostituti non è garantita. È pertanto opportuno che i criteri generici per determinare se un'attività economica non arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento consentano di avvalersi di tali esenzioni.
- (19) I criteri generici concernenti la fabbricazione, la presenza nel prodotto finale o nel risultato o l'immissione sul mercato di sostanze che soddisfano i criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾ implicano che le imprese comunicanti debbano vagliare un gran numero di sostanze, anche in termini di presenza in tutti i prodotti e i risultati delle proprie attività economiche.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L 2024/590, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).

⁽⁹⁾ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).

I regolamenti (CE) n. 1272/2008 e (CE) n. 1907/2006 prevedono che i fornitori comunichino tutti i dati necessari in relazione alla presenza di tali sostanze, sia allo stato puro che all'interno di una miscela e, per quelle estremamente preoccupanti, all'interno di un articolo. Non vi è tuttavia alcun obbligo giuridico di fornire tali informazioni per le sostanze che soddisfano i criteri per una delle classi di pericolo o delle categorie di pericolo di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 se queste sono presenti all'interno di un articolo. Raccogliere queste informazioni lungo la catena di approvvigionamento rappresenta un onere supplementare per le imprese comunicanti. Onde evitare questo ulteriore onere amministrativo, è opportuno sopprimere i criteri orizzontali per detto gruppo di sostanze.

- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486.
- (21) I sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, lettere da a) a f), e agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (UE) 2020/852 sono strettamente interconnessi per quanto riguarda i mezzi con cui raggiungerli e i benefici che il conseguimento di uno può avere per gli altri. Sono quindi strettamente interconnesse anche le disposizioni che determinano se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a detti obiettivi ambientali. Tali disposizioni sono inoltre in stretta correlazione con gli obblighi di informativa di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Occorre riunire le modifiche di tali disposizioni in un unico regolamento perché vi sia coerenza tra di esse ed entrino in vigore contemporaneamente, affinché i portatori di interessi abbiano una visione completa del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852.
- (22) Il presente regolamento è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ e garantisce che si compiano i progressi di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento. Il regolamento non modifica i criteri di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, né quelli relativi al principio «non arrecare un danno significativo» sempre in relazione alla mitigazione e all'adattamento, che sono stati valutati sotto il profilo della coerenza con l'obiettivo e i traguardi del regolamento (UE) 2021/1119 come prevede l'articolo 6, paragrafo 4, di quest'ultimo.
- (23) A norma dell'articolo 30 della direttiva 2013/34/UE, le relazioni sulla gestione devono essere pubblicate entro un termine ragionevole di tempo, che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio. Affinché le imprese possano dare applicazione alle modifiche introdotte con il presente regolamento per l'esercizio finanziario 2025, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, perché non incorrano in costi indebiti per conformarsi a tali modifiche, è opportuno che per l'esercizio finanziario avente inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 le imprese possano applicare i regolamenti delegati (UE) 2021/2178, (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 come applicabili al 31 dicembre 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178

Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 quinques seguenti:

«1 bis.

In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo al fatturato di cui all'allegato I, sezione 1.1.1, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il fatturato cumulativo risultante da tali attività economiche è inferiore al 10 % del denominatore del KPI relativo al fatturato di cui all'allegato I, sezione 1.1.1, primo paragrafo, del presente regolamento.

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

1 ter. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, sezione 1.1.2, del presente regolamento, le imprese non finanziarie possono astenersi dal valutare se talune loro attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese in conto capitale cumulative connesse a tali attività economiche sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in conto capitale di cui all'allegato I, sezione 1.1.2.1, del presente regolamento.

1 quater. In deroga al paragrafo 1, per il KPI relativo alle spese operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3, del presente regolamento, laddove le spese operative non siano rilevanti per il modello aziendale di un'impresa non finanziaria, detta impresa può astenersi dal valutare se le spese operative connesse all'insieme delle sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia a condizione che:

- (a) l'impresa renda noto il valore totale del denominatore del KPI relativo alle spese operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento;
- (b) l'impresa spieghi per quale motivo le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

Laddove in linea di principio le spese operative siano rilevanti per il modello aziendale di un'impresa non finanziaria, essa può astenersi dal valutare se talune sue attività economiche siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando le spese operative cumulative connesse a tali attività sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo alle spese in operative di cui all'allegato I, sezione 1.1.3.1, del presente regolamento.

1 quinquies. Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative connesse alle attività cui si applicano i paragrafi da 1 bis a 1 quater sono indicati separatamente come fatturato, spese in conto capitale o spese operative non rilevanti.»;

(2) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis.

In deroga al paragrafo 1, i gestori di attività finanziarie possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI di cui all'allegato III, sezione 1.2, del presente regolamento.

Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.»;

(3) all'articolo 4 sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:

«1 bis.

In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se gli attivi in bilancio di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi in bilancio di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all'allegato V, sezione 1.1.2, del presente regolamento per lo stock e i flussi, rispettivamente.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali garanzie è inferiore al 10 % del valore dell'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi o di titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle garanzie finanziarie per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all'allegato V, sezione 1.2.2.1, del presente regolamento.

Le garanzie finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come garanzie finanziarie non rilevanti.

1 quater.

In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie gestite di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del KPI relativo alle attività finanziarie gestite per lo stock e i flussi, rispettivamente, di cui all'allegato V, sezione 1.2.2.2, del presente regolamento.

Le attività finanziarie gestite cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie gestite non rilevanti.

1 quinques.

In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se i ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % del valore dell'insieme dei ricavi da commissioni e compensi connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo a commissioni e compensi di cui all'allegato V, sezione 1.2.3, del presente regolamento.

I ricavi da commissioni e compensi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come commissioni e compensi non rilevanti.

1 sexies.

In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal valutare se le attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme delle attività finanziarie possedute per la negoziazione di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono incluse al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione di cui all'allegato V, sezione 1.2.4, del presente regolamento.

Le attività finanziarie cui si applica il primo comma sono indicate separatamente come attività finanziarie non rilevanti.

1 septies.

In deroga al paragrafo 1, gli enti creditizi possono astenersi dal comunicare i KPI di cui all'allegato V quando il valore cumulativo del fatturato netto generato dalle attività oggetto di tali KPI è inferiore al 10 % del loro fatturato netto totale.»;

- (4) all'articolo 5 sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

«1 bis.

In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del coefficiente di attivi verdi di cui all'allegato VII, sezione 2, del presente regolamento.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio possono astenersi dal valutare se i ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il valore cumulativo di tali ricavi è inferiore al 10 % dell'insieme dei ricavi dei servizi e delle attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio connessi ad attività economiche specifiche che sono inclusi al denominatore del KPI relativo ai ricavi di cui all'allegato VII, sezione 3, del presente regolamento.

I ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come ricavi non rilevanti.»;

- (5) all'articolo 6 sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

«1 bis.

In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione non vita possono astenersi dal valutare se i premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita, o, se del caso, da riassicurazioni siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando i ricavi cumulativi derivanti da tali premi lordi contabilizzati e i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni sono inferiori al 10 % del denominatore del KPI relativo ad attività di sottoscrizione di cui all'allegato IX, sezione 2, del presente regolamento.

I premi lordi contabilizzati o i ricavi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come premi lordi contabilizzati non rilevanti o ricavi non rilevanti.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, le imprese di assicurazione o riassicurazione possono astenersi dal valutare se gli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi siano ammissibili alla tassonomia o allineati alla tassonomia quando il loro valore cumulativo è inferiore al 10 % dell'insieme degli attivi di cui si conosce l'impiego dei proventi che sono inclusi al denominatore del KPI relativo agli investimenti di cui all'allegato IX, sezione 1, del presente regolamento.

Gli attivi cui si applica il primo comma sono indicati separatamente come attivi non rilevanti.»;

- (6) l'articolo 7 è così modificato:

- (a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Derivati, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, prestiti interbancari a vista e altre categorie di attivi non menzionati all'articolo 7, paragrafo 6, ivi compresi avviamento e merci, sono esclusi dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

3. Tutte le esposizioni verso imprese che, nel corso dell'esercizio finanziario, non sono tenute a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o che non appartengono a gruppi di imprese tenuti a includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della medesima direttiva, sono escluse dal denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

In deroga al primo comma, le esposizioni verso società veicolo sono incluse al denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie se le società veicolo finanziano:

- (a) entità soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l'impresa madre della società veicolo è soggetta all'articolo 29 bis della predetta direttiva;
- (b) attivi operati da entità soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o entità appartenenti a un gruppo nel quale l'impresa madre della società veicolo è soggetta all'articolo 29 bis della predetta direttiva.

In deroga al primo comma, le imprese finanziarie possono includere al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione le esposizioni seguenti:

- (a) esposizioni verso imprese di cui al primo comma che comunicano su base volontaria gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente agli allegati da I a XI del presente regolamento;
- (b) esposizioni verso imprese di cui al primo comma di cui si conosce l'impiego dei proventi.

Se si applica il terzo comma, le esposizioni ivi menzionate sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie come segue:

(a) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera a), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie previa ponderazione in funzione degli indicatori fondamentali di prestazione comunicati su base volontaria dalle controparti conformemente al metodo stabilito negli allegati III, V, VII e IX del presente regolamento;

(b) le esposizioni di cui al terzo comma, lettera b), sono incluse al numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che tali esposizioni finanziano, sulla base delle informazioni fornite dalle controparti.»;

- (b) il paragrafo 4 è soppresso;

- (c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti e gli strumenti di cui si conosce l'impiego dei proventi e che sono detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono indicati come allineati a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.

6. Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione, ove applicabile, per:

- (a) esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;
- (b) esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;
- (c) esposizioni ammissibili alla tassonomia verso clienti al dettaglio;
- (d) esposizioni verso pubbliche amministrazioni locali;
- (e) beni immobili;
- (f) esposizioni verso imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, e investimenti in dette imprese.»;
- (d) il paragrafo 7 è soppresso;
- (e) sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:

«8. Nel comunicare gli indicatori fondamentali di prestazione conformemente al presente regolamento, le imprese finanziarie indicano nei modelli:

- (a) le esposizioni e gli investimenti che finanziano attività economiche non rilevanti delle controparti che sono imprese non finanziarie, comunicate conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, previa ponderazione delle esposizioni verso tali controparti in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle controparti costituita da attività economiche non rilevanti;
- (b) le esposizioni verso controparti che sono imprese finanziarie, previa ponderazione di tali esposizioni in funzione della quota del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione di tali controparti costituita da attività non valutate dalle controparti conformemente al presente paragrafo;
- (c) le attività, le esposizioni e gli investimenti che le imprese comunicanti ritengono non rilevanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 bis, all'articolo 4, paragrafi da 1 bis a 1 sexies, all'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, e all'articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter, a seconda dei casi;
- (d) le esposizioni verso imprese finanziarie che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento e gli investimenti in dette imprese.

9. Fino al 31 dicembre 2027, a eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, e del presente paragrafo, gli articoli da 2 a 8 non si applicano alle imprese finanziarie che non dichiarano a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 di avere attività economiche associate a tale regolamento, purché dette imprese rendano note le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento includendo nella propria relazione sulla gestione la frase seguente:

“Non si dichiarano attività associate alle attività economiche considerate ecosostenibili a norma degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia).»;

(7) all'articolo 8, i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:

- (a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
- (b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.

7. Se svolgono o finanziano le attività economiche di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le imprese non finanziarie e finanziarie rendono nota la quota di:

- (a) attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
- (b) attività economiche ammissibili alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione.

8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui agli allegati II, IV, VI, VIII e X del presente regolamento.»;

- (8) all'articolo 10, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le sezioni 1.2.3 e 1.2.4 dell'allegato V si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028.»;
- (9) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (10) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (11) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- (12) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- (13) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- (14) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- (15) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- (16) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;
- (17) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
- (18) l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente regolamento;
- (19) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento;
- (20) l'allegato XII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

Il regolamento delegato (UE) 2021/2139 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2023/2486

Il regolamento delegato (UE) 2023/2486 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento;
- (3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le imprese possono tuttavia applicare i regolamenti (UE) 2021/2178, (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 come applicabili al 31 dicembre 2025 per l'esercizio finanziario avente inizio tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1.1.3.2, l'ultimo paragrafo è soppresso;
 - 2) alla sezione 1.2.3.1, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.»;
 - 3) alla sezione 1.2.3.2, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *ter*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.»;
 - 4) alla sezione 1.2.3.3, primo paragrafo, è aggiunta la lettera d) seguente:
«d) informazioni sul settore delle attività economiche considerate non rilevanti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *quater*, e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti.».
-

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

MODELLO PER I KPI DELLE IMPRESE NON FINANZIARIE

Modello 1 Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l'anno N (KPI di sintesi)

Esercizio finanziario (N)		Scomposizione per obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia													
KPI	Totale	Quota di attività ammissibili alla tassonomia	Attività allineate alla tassonomia	Quota di attività allineate alla tassonomia	Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Acqua	Economia circolare	Inquinamento	Biodiversità	Quota di attività abilitanti	Quota di attività di transizione	Attività non valutate considerate non rilevanti	Attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)	Quota di attività allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario precedente (N-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Testo	Valuta	%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Valuta	%
Fatturato		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
CapEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%
OpEx		%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

Note esplicative del modello 1:

1. (N) è l'esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all'esercizio finanziario (N). (N-1) è l'esercizio finanziario precedente. Se non sono stati comunicati dati per l'esercizio finanziario N-1, lasciare vuote le colonne (15) e (16).
2. Indicare nella colonna (2) il denominatore del KPI in questione.
3. Indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, siano esse allineate o meno alla tassonomia.
4. Indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia.

5. Indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo ambientale in questione. Per ogni KPI la somma delle percentuali nelle colonne da (6) a (11) deve corrispondere alla percentuale nella colonna (5).
6. Indicare nella colonna (12) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche abilitanti.
7. Indicare nella colonna (13) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche allineate alla tassonomia che sono attività economiche di transizione.
8. Indicare nella colonna (14) la quota del denominatore del KPI associata ad attività economiche che sono considerate non rilevanti ai fini del KPI in questione e che non sono valutate in termini di ammissibilità e allineamento alla tassonomia conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*, rispettivamente. Per ogni attività economica considerata rilevante ai fini di un KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative), l'impresa deve valutare l'ammissibilità alla tassonomia e l'allineamento alla tassonomia del KPI nel suo complesso; non può considerare non rilevante una parte di tale KPI in relazione all'attività in questione. La colonna (14) non include parti di fatturato, di spese in conto capitale o di spese operative associate ad attività economiche rilevanti.
9. Indicare nella colonna (16) la quota del denominatore del KPI, relativo all'esercizio finanziario (N-1), associata al totale delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'esercizio finanziario (N-1).
10. Colonne da (5) a (11): onde evitare doppi conteggi, se la cifra nella colonna (5) include attività economiche allineate alla tassonomia che contribuiscono in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, tale contributo sostanziale dovrebbe essere indicato nelle colonne da (6) a (11) del modello 2 relative ai vari obiettivi ambientali, in corrispondenza delle righe relative alle attività in questione; dovrebbero però essere evitati doppi conteggi nelle colonne da (5) a (11) del modello 1.

Modello 2 Quota di fatturato, spese in conto capitale (CapEx), spese operative (OpEx) derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia o allineate alla tassonomia – Informativa per l’anno N (scomposizione per attività)

KPI comunicato (fatturato/CapEx/OpEx)														
Esercizio finanziario (N)														
Attività economiche	Codice	KPI ammissibile alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx ammissibile alla tassonomia)	KPI allineato alla tassonomia (valore monetario di fatturato/CapEx/OpEx)	KPI allineato alla tassonomia (quota di fatturato/CapEx/OpEx allineata alla tassonomia)	Obiettivo ambientale delle attività allineate alla tassonomia						Attività abilitante	Attività di transizione	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Testo		%	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	(A dove applicabile)	(T dove applicabile)	%
Attività 1				%	%	%	%	%	%	%	%			%
Attività 2				%	%	%	%	%	%	%	%			%
Somma allineamento per obiettivo					%	%	%	%	%	%	%			
Total KPI (fatturato/CapEx/OpEx)				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Note esplicative del modello 2:

- Le imprese non finanziarie replicano questo modello per comunicare separatamente i KPI relativi a fatturato, spese in conto capitale e spese operative, indicando chiaramente nel titolo il KPI cui ogni tabella si riferisce. Se l’impresa non finanziaria dichiara, nella colonna (3) del modello 1, che per un dato KPI (fatturato, spese in conto capitale o spese operative) l’ammissibilità alla tassonomia è pari a zero, può astenersi dal compilare il modello 2 per quel KPI.
- (N) è l’esercizio finanziario cui si riferiscono i dati comunicati. Le colonne da (2) a (14) si riferiscono all’esercizio finanziario (N).
- Per le righe corrispondenti alle attività, colonna (2): il codice è costituito dall’abbreviazione dell’obiettivo al quale l’attività economica può apportare un contributo sostanziale e dal numero della sezione dell’attività nel corrispondente allegato che contempla l’obiettivo:
 - mitigazione dei cambiamenti climatici: CCM
 - adattamento ai cambiamenti climatici: CCA
 - acque e risorse marine: WTR

- economia circolare: CE
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: PPC
- biodiversità ed ecosistemi: BIO

Ad esempio, il codice dell'attività "Imboschimento" sarebbe CCM 1.1. Se le attività possono apportare un contributo sostanziale a più obiettivi, dovrebbero essere indicati i codici di tutti gli obiettivi.

4. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (3) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica ammissibile alla tassonomia, indipendentemente dal fatto che l'attività sia allineata o meno alla tassonomia, o che lo sia solo in parte.
5. In corrispondenza delle righe relative alle attività, indicare nella colonna (5) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia o alla parte allineata alla tassonomia di un'attività ammissibile alla tassonomia.
6. Nelle righe relative alle attività, indicare nelle colonne da (6) a (11) la quota del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a un'attività economica allineata alla tassonomia, o a una sua parte, che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale per il quale l'attività economica è ammissibile alla tassonomia. Le colonne corrispondenti agli obiettivi ambientali per i quali l'attività economica non è ammissibile alla tassonomia dovranno essere lasciate vuote. Se un'attività economica allineata alla tassonomia, o una sua parte, contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali, indicare nelle colonne relative a tali obiettivi la quota corrispondente del denominatore del KPI, come da modello 1, che è associata a tale attività o parte di attività. In altre parole, se l'attività contribuisce in modo sostanziale a più obiettivi ambientali contemporaneamente, il contributo sostanziale che essa apporta dovrebbe essere riportato in corrispondenza dei vari obiettivi nella riga relativa a tale attività economica.
7. Indicare nella colonna (14) la percentuale data dal rapporto tra la cifra nella colonna (5) e quella nella colonna (3).
8. Riga "Somma allineamento per obiettivo": indicare nelle colonne da (6) a (11) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. La somma delle colonne da (6) a (11) che figura in questa riga potrebbe risultare superiore al 100 %.
9. Riga "Totale KPI": indicare nelle colonne da (3) a (13) la somma delle cifre riportate per tutte le attività nelle colonne corrispondenti. Per le colonne da (4) a (11), nella somma alla riga "Totale KPI" le imprese non finanziarie non possono conteggiare più volte i contributi a più obiettivi ambientali; devono includere solo l'obiettivo ambientale che ritengono più pertinente. La cifra nella colonna (5), vale a dire il KPI che indica il totale di allineamento alla tassonomia, deve corrispondere alla somma delle cifre nelle colonne da (6) a (11). Le cifre nelle colonne da (3) a (13) del modello 2 devono corrispondere a quelle riportate nelle corrispondenti colonne da (3) a (13) del modello 1. Onde evitare doppi conteggi, nel calcolo dei propri KPI le imprese finanziarie devono tenere conto della cifra indicata nel modello 1 come "Totale KPI".



ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione di portafogli collettiva e individuale dei gestori di attività finanziarie.»;
 - 2) alla sezione 2, la lettera e) è soppressa;
 - 3) alla sezione 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) comunicare la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale degli investimenti;».
-

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

MODELLO PER IL KPI DEI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

	Data di riferimento dell'informativa		
	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammisibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare (¹)		
5	Attività nel settore dei gas fossili (²)		
6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Esposizioni incluse su base volontaria (³)		
12	Attività di transizione		
13	Attività abilitanti		
14	Attività nel settore nucleare (¹)		
15	Attività nel settore dei gas fossili (²)		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
16	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
17	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
18	Acque e risorse marine (WTR)		
19	Economia circolare (CE)		
20	Inquinamento (PPC)		
21	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
22	Esposizioni non valutate		
23	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti (⁴)		
24	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante (⁵)		
25	Esposizioni verso controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento (⁶)		

	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
26	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
27	Di cui imprese non finanziarie		
28	Di cui imprese finanziarie		
29	Altre controparti coperte e beni immobili		
30	Esposizioni incluse su base volontaria ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 bis, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

⁽⁶⁾ La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.»

ALLEGATO V

L'allegato V del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) nella sezione 1.1.2, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore e dal denominatore del GAR:
 - a) attività finanziarie possedute per negoziazione;
 - b) prestiti interbancari a vista;
 - c) esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE;
 - d) derivati;
 - e) disponibilità liquide e attivi in contante;
 - f) altre categorie di attivi (ad esempio avviamento, merci ecc.).»;
- 2) nella sezione 1.2.4, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Gli enti creditizi devono comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negoziano in attivi ecosostenibili e in che misura contribuiscono a promuoverne la negoziazione.».

ALLEGATO VI

«ALLEGATO VI

MODELLO PER I KPI DEGLI ENTI CREDITIZI

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI
1	Attivi per il calcolo del GAR
2	GAR – Informazioni settoriali
3	KPI GAR (stock)
4	KPI GAR (flusso)
5	KPI per le esposizioni fuori bilancio
6	KPI per ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie
7	KPI per il portafoglio di negoziazione

Modello 0. Sintesi dei KPI che gli enti creditizi devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)						
KPI principale	GAR (coefficiente di attivi verdi) per lo stock	KPI (%)		KPI (%)		% copertura (sul totale degli attivi) (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base delle CapEx

		Totale esposizioni verso attività allineate alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx
KPI aggiuntivi	GAR (flusso)							
	Portafoglio di negoziazione							
	Garanzie finanziarie							
	Attività finanziarie gestite							
	Ricavi relativi a commissioni e compensi ⁽⁵⁾							

(¹) Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.
 (²) Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.
 (³) % di attivi coperti dal KPI sul totale degli attivi delle banche.
 (⁴) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
 (⁵) Ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.

Nota 1: per tutti i modelli: le caselle in nero non devono essere compilate.

Nota 2: i KPI per commissioni e compensi (foglio 6) e per il portafoglio di negoziazione (foglio 7) si applicano solo a partire dal 2028.

Modello 1. Attivi per il calcolo del GAR

	Data/periodo di riferimento dell'informativa t																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Stock/flusso milioni EUR	Valore contabile [l'orso] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti (l)	Di cui esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore																
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR																
3	Imprese finanziarie																
4	Prestiti e anticipi																
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																
6	Strumenti rappresentativi di capitale																
7	Imprese non finanziarie																
8	Prestiti e anticipi																
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi																
10	Strumenti rappresentativi di capitale																

Stock/flusso milioni EUR	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
	Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti (¹)	Di cui esposizioni che finanzianno controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio (²)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
11 Famiglie																	
12 di cui prestiti garantiti da immobili residenziali																	
13 di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																	
14 di cui prestiti per veicoli a motore																	
15 Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																	
16 Finanziamento dell'edilizia residenziale																	
17 Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali																	
18 Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali																	
19 Esposizioni incluse su base volontaria (³)																	
20 Totale attivi GAR																	

Stock/flusso milioni EUR	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
	Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle counterparty (t)	Di cui esposizioni che finanzianno controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio (t)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
21 Attivi non inclusi nel calcolo del GAR																	
22 Amministrazioni centrali ed emittenti sovrnazionali																	
23 Esposizioni verso banche centrali																	
24 Portafoglio di negoziazione																	
25 Imprese ed entità non soggette alla CSRD																	
26 PMI e imprese (diverse dalle PMI) non soggette agli obblighi di informativa CSRD																	
27 Prestiti e anticipi																	
28 di cui prestiti garantiti da immobili commerciali																	
29 di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici																	

Stock/flusso milioni EUR	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
	Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti (¹)	Di cui esposizioni che finanzianno controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio (²)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
30	Titoli di debito																
31	Strumenti rappresentativi di capitale																
32	Controparti non UE non soggette agli obblighi di informativa CSRD																
33	Prestiti e anticipi																
34	Titoli di debito																
35	Strumenti rappresentativi di capitale																
36	Derivati																
37	Prestiti interbankari a vista																
38	Disponibilità liquide e attivi in contante																
39	Altre categorie di attivi (ad es. avviamento, merci ecc.)																
40	Totale attivi																
Esposizioni fuori bilancio (stock) verso imprese soggette agli obblighi di informativa CSRD e pubbliche amministrazioni locali																	

Stock/flusso milioni EUR	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	
	Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Esposizioni non valutate	Di cui a finanziamento di attività non rilevanti delle controparti (¹)	Di cui esposizioni che finanzianno controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevante dall'ente creditizio (²)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)								
41	Garanzie finanziarie																
42	Attività finanziarie gestite																
43	Di cui titoli di debito																
44	Di cui strumenti rappresentativi di capitale																

(¹) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.

(²) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 bis, del presente regolamento.

(³) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

- Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti categorie contabili di attività finanziarie: attività finanziarie al costo ammortizzato, attività finanziarie al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, investimenti in controllate, *joint venture* e società collegate, attività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.
- Gli enti creditizi replicano questo modello per comunicare informazioni sugli stock per il calcolo del GAR (stock) e informazioni sui nuovi attivi per il calcolo del GAR (flusso).
- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 2. GAR – Informazioni settoriali

Data/periodo di riferimento dell'informativa t		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Scomposizione per settore – livello NACE a 4 cifre (codice e dicitura) (milioni EUR)		Valore contabile [lordo] totale	Di cui ammissibile alla tassonomia	Di cui allineato alla tassonomia	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)	
1											
2											
3											
...											
10											
11	Attività nel settore nucleare (¹)										
12	Attività nel settore dei gas fossili (²)										
13	Di cui esposizioni non valutate (³)										

(¹) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

(²) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

(³) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. Gli enti creditizi comunicano in questo modello informazioni sulle dieci principali esposizioni nel portafoglio bancario verso i dieci settori principali coperti dalla tassonomia (livello di dettaglio: settori NACE a 4 cifre), usando il codice NACE pertinente in base all'attività principale della controparte.
2. L'attribuzione del settore NACE della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più debitori avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell'esposizione da parte dell'ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. Gli enti comunicano le informazioni per codice NACE con il livello di disaggregazione richiesto nel modello.
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 3. KPI GAR (stock)

Data di riferimento dell'informativa t		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate (i)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore													
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR													
3	Imprese finanziarie													
4	Prestiti e anticipi													
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
6	Strumenti rappresentativi di capitale													
7	Imprese non finanziarie													
8	Prestiti e anticipi													
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
10	Strumenti rappresentativi di capitale													
11	Famiglie													
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali													
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici													

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)	Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate (l)		
			Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)							
14	di cui prestiti per veicoli a motore														
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali														
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale														
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali														
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali														
19	Esposizioni incluse su base volontaria (l)														
20	GAR – Totale attivi GAR														

(l) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

(l) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI GAR sullo stock di esposizioni calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 4. KPI GAR (flusso)

Periodo di riferimento dell'informativa T		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)		Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate (i)
				Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
1	GAR – Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore													
2	Prestiti e anticipi, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per la negoziazione ammissibili nel calcolo del GAR													
3	Imprese finanziarie													
4	Prestiti e anticipi													
5	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
6	Strumenti rappresentativi di capitale									■				
7	Imprese non finanziarie													
8	Prestiti e anticipi													
9	Titoli di debito, compreso impiego dei proventi													
10	Strumenti rappresentativi di capitale									■				
11	Famiglie					■		■						
12	di cui prestiti garantiti da immobili residenziali					■		■						
13	di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici													

% (sul totale corrispondente degli attivi coperti al denominatore)	Ammissibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impegno dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Quota allineata alla tassonomia sul totale ammissibile alla tassonomia	Esposizioni non valutate (¹)
			Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)						
14	di cui prestiti per veicoli a motore													
15	Finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
16	Finanziamento dell'edilizia residenziale													
17	Altri finanziamenti a pubbliche amministrazioni locali													
18	Garanzie reali ottenute mediante presa di possesso: immobili residenziali e commerciali													
19	Esposizioni incluse su base volontaria (²)													
20	GAR – Totale attivi GAR													

(¹) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

(²) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI GAR sul flusso di nuovi prestiti e anticipi, titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale e garanzie reali recuperate durante l'esercizio finanziario precedente alla data di riferimento dell'informativa, calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 5. KPI per le esposizioni fuori bilancio

Data/periodo di riferimento dell'informativa t		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	Esposizioni non valutate (l)
% (sul totale corrispondente degli attivi fuori bilancio)		Ammisibile alla tassonomia	Allineato alla tassonomia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei provventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	
1	Garanzie finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)			Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)					
2	Attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)													

(l) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. L'ente comunica in questo modello i KPI per le esposizioni fuori bilancio (garanzie finanziarie e attività finanziarie gestite) calcolati a partire dai dati riportati nel modello 1 sugli attivi coperti.
2. Gli enti replicano questo modello per comunicare i KPI relativi allo stock e al flusso per le esposizioni fuori bilancio.
3. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 6. KPI per i ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie

KPI relativo a commissioni e compensi	Periodo di riferimento dell'informativa T		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Totale	Ammis- ibile alla tassono- mia	Allineato alla tassono- mia	Scomposizione per obiettivo ambientale							Di cui impiego dei proventi	Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi da commissioni e compensi non valutati (¹)	
				Mitiga- zione dei cambia- menti climatici (CCM)	Adatta- mento ai cambia- menti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Econo- mia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiver- sità ed ecosistemi (BIO)						
		milioni EUR	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Ricavi da commissioni e compensi addebitati a imprese soggette alla CSRD – Servizi diversi dai prestiti														
2	Servizi prestati a imprese finanziarie														
3	Imprese non finanziarie														
4	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi														

(¹) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Note esplicative:

1. Gli enti comunicano in questo modello le informazioni sulla percentuale (%) dei ricavi da commissioni e compensi relativi ai settori della tassonomia e alle attività ad essa allineate (con una scomposizione per attività di transizione e abilitanti) rispetto ai ricavi totali da commissioni e compensi addebitati alle imprese soggette alla CSRD per servizi diversi dai prestiti e dalla gestione di attività finanziarie.
2. Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 7. KPI per il portafoglio di negoziazione

Periodo di riferimento dell'informativa t		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
		Acquisti assoluti più vendite assolute (fair value)										KPI per la negoziazione											
		Di cui esposizioni non valutate ⁽¹⁾	Di cui allineato alla tassonomia					Di cui CCM					Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO	Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO
			Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO	Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO	Di cui CCM	Di cui CCA	Di cui WTR	Di cui CE	Di cui PPC	Di cui BIO			
1	Attività finanziarie possedute per negoziazione (titoli di debito e partecipazioni) – Imprese soggette alla CSRD																						
2	Imprese finanziarie																						
3	Titoli di debito																						
4	Strumenti rappresentativi di capitale																						
5	Imprese non finanziarie																						
6	Titoli di debito																						
7	Strumenti rappresentativi di capitale																						
8	Controparti non soggette agli obblighi di informativa CSRD, comprese le controparti di paesi terzi																						
9	Titoli di debito																						
10	Strumenti rappresentativi di capitale																						

(¹) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Nota esplicativa:

- Gli enti creditizi replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.»

ALLEGATO VII

L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- (1) alla sezione 2.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le imprese beneficiarie degli investimenti considerate comprendono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.»;
- (2) alla sezione 2.3, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Nel calcolo dei KPI sono inclusi i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale verso le imprese beneficiarie degli investimenti e tutti gli altri attivi di cui all'articolo 7, paragrafo 6.»;
- (3) alla sezione 3.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le imprese di investimento devono considerare i clienti che ricevono servizi di investimento diversi dai servizi di negoziazione per conto proprio e dai servizi accessori che sono imprese non finanziarie e imprese finanziarie.».

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

MODELLO PER I KPI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Numero del modello	Nome
0	Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia
1	KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio
2	KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

Modello 0 Sintesi dei KPI che le imprese di investimento devono comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia

Data/periodo di riferimento dell'informativa t		Totale attivi allineati alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	% copertura (sul totale degli attivi) ⁽³⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Esposizioni non valutate (% degli attivi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per la negoziazione per conto proprio)	Coefficiente di attivi verdi (GAR)							
		Total ricavi da servizi e attività allineati alla tassonomia (valuta)		KPI ⁽¹⁾ (%)	KPI ⁽²⁾ (%)	Copertura % (sul totale dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)	Ricavi non valutati (% dei ricavi coperti) ⁽⁴⁾ (%)
		Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base del fatturato	Sulla base delle CapEx	Sulla base delle CapEx
KPI principale (per servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio)	KPI relativo ai ricavi ⁽⁵⁾							

⁽¹⁾ Sulla base del KPI relativo al fatturato della controparte.⁽²⁾ Sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale della controparte.⁽³⁾ % degli attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli attivi.⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.⁽⁵⁾ Commissioni, compensi e altri benefici monetari.

Modello 1 KPI delle imprese di investimento – Servizi di negoziazione per conto proprio

Data di riferimento dell'informativa t		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammis-sibile alla tassono-mia ⁽¹⁾	Allineato alla tassono-mia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transi-zione	Di cui abi-litante	Esposi-zioni non valutate	Di cui a finanza-mento di attività non rilevan-ti delle con-tro-par-ti ⁽³⁾	Di cui espo-zioni che finan-ziano con-troparti che fanno la dichiara-zione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevan-te dall'entità comuni-cante ⁽⁴⁾	
					Mitiga-zione dei cambia-menti climatici (CCM)	Adatta-mento ai cambia-menti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Econo-mia circo-lare (CE)	Inquin-a-men-to (PPC)	Biodiver-sità ed ecosi-stemi (BIO)							
	Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Totale attivi investiti nel quadro delle attività di imprese di investimento che negoziano per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)																
2	Di cui: per conto proprio																
3	Di cui: per conto di clienti																
4	Di cui: esposizioni incluse su base volontaria ⁽⁵⁾																

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammis-sibile alla tassono-mia ⁽¹⁾	Allineato alla tassono-mia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transi-zione	Di cui abili-tante	Esposi-zioni non valutate	Di cui a finanzia-mento di attività non rilevan-ti delle contro-parti ⁽³⁾	Di cui a esposizioni che finanzianno controparti che fanno la dichiara-zione di cui all'articolo 7, paragrafo 9	Di cui non valutato, considerato non rilevan-te dall'entità comuni-cante ⁽⁴⁾
					Mitiga-zione dei cambia-menti climatici (CCM)	Adatta-mento ai cambia-menti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Econo-mia circo-lare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiver-sità ed ecosi-stemi (BIO)						
5	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁵⁾	Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6	Di cui attività nel settore dei gas fossili ⁽⁶⁾															

(¹) % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.
(²) % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.
(³) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b), del presente regolamento.
(⁴) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento.
(⁵) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
(⁶) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
(⁷) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:

- Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.

Modello 2 KPI delle imprese di investimento – Altri servizi

Periodo di riferimento dell'informativa t														Di cui ricavi non valutati (¹)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
	Totalle	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia (¹)	Allineato alla tassonomia (²)	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transizione	Di cui abilitante		
	Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	Ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) da investimenti e da servizi e attività diversi dalla negoziazione per conto proprio (come da allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE)													
2	Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari													
3	Esecuzione di ordini per conto dei clienti													
4	Gestione di portafogli													
5	Consulenza in materia di investimenti													
6	Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile													
7	Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile													
8	Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione													

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Totale	Di cui coperto dal KPI	Ammissibile alla tassonomia ⁽¹⁾	Allineato alla tassonomia ⁽²⁾	Scomposizione per obiettivo ambientale						Di cui di transizione	Di cui abilitante	Di cui ricavi non valutati ⁽³⁾
					Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)	Acque e risorse marine (WTR)	Economia circolare (CE)	Inquinamento (PPC)	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)			
	Valuta	Valuta	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
9	Gestione di sistemi organizzati di negoziazione												
10	Di cui incluso su base volontaria ⁽⁴⁾												
11	Di cui attività nel settore nucleare ⁽⁵⁾												
12	Di cui attività nel settore dei gas fossili ⁽⁶⁾												

(¹) % di attivi ammissibili alla tassonomia sugli attivi coperti.
 (²) % di attivi allineati alla tassonomia sugli attivi coperti.
 (³) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.
 (⁴) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.
 (⁵) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
 (⁶) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Nota esplicativa:

- Le imprese replicano questo modello per le informative basate sul fatturato e sulle spese in conto capitale.»

ALLEGATO IX

L'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:

- 1) alla sezione 1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Per investimenti si intendono tutti gli investimenti, diretti e indiretti, e le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, compresi gli investimenti in organismi di investimento collettivo e partecipazioni, prestiti e ipoteche.»;
- 2) alla sezione 1, terzo paragrafo, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Deve essere resa nota la quota di investimenti coperti in esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento rispetto al totale in bilancio.»;
- 3) alla sezione 2 sono soppressi il secondo e il terzo paragrafo.

ALLEGATO X

«ALLEGATO X

MODELLO PER I KPI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

Modello 1. KPI relativo alle sottoscrizioni

Periodo di riferimento dell'informativa t				
Attività economiche: attività di sottoscrizione assicurazione e riassicurazione non vita ⁽¹⁾	Premi assoluti, anno t	Quota di premi, anno t	Premi assoluti, anno t-1	Quota di premi, anno t-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Valuta	%	Valuta	%
Attività allineate alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività ammissibili alla tassonomia				
Attività nel settore nucleare ⁽²⁾				
Attività nel settore dei gas fossili ⁽³⁾				
Attività non valutate considerate non rilevanti ⁽⁴⁾				
Totale ⁽⁵⁾		100		100

⁽¹⁾ L'assicurazione e la riassicurazione non vita possono essere ammissibili o allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici.

⁽²⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽³⁾ Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

⁽⁴⁾ Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ La cifra totale deve comprendere alternativamente: a) totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati; b) totale dei premi lordi di riassicurazione non vita contabilizzati; c) totale dei ricavi di assicurazioni non vita; d) totale dei ricavi di riassicurazioni non vita.

Note esplicative per il Modello 1:

- I "premi" nelle colonne (2) e (3) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come ricavi relativi ad attività di assicurazione o riassicurazione non vita.
- Le informazioni nelle colonne (4) e (5) devono essere comunicate nell'anno 2024 e successivi. (t-1) è l'ultimo esercizio finanziario in cui sono stati comunicati dati sull'allineamento alla tassonomia. Se nell'esercizio t-1 non sono stati comunicati dati, lasciare vuote le colonne (4) e (5).

Modello 2. KPI relativo agli investimenti

	Esposizioni	%	Milioni EUR
1	Totale attività finanziarie gestite	100	
2	Attività finanziarie coperte dal KPI		
	% attività finanziarie coperte	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
3	Ammissibili alla tassonomia		
4	Attività nel settore nucleare ⁽¹⁾		
5	Attività nel settore dei gas fossili ⁽²⁾		

6	Allineate alla tassonomia		
7	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
8	Di cui imprese non finanziarie		
9	Di cui imprese finanziarie		
10	Altre controparti coperte e beni immobili		
11	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
12	Esposizioni incluse su base volontaria (¹)		
13	Attività di transizione		
14	Attività abilitanti		
15	Attività nel settore nucleare (¹)		
16	Attività nel settore dei gas fossili (²)		
	Allineate alla tassonomia per obiettivo	% sulla base del fatturato	% sulla base delle CapEx
17	Mitigazione dei cambiamenti climatici (CCM)		
18	Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)		
19	Acque e risorse marine (WTR)		
20	Economia circolare (CE)		
21	Inquinamento (PPC)		
22	Biodiversità ed ecosistemi (BIO)		
23	Esposizioni non valutate		
24	Esposizioni che finanziano attività non valutate e non rilevanti delle controparti (⁴)		
25	Esposizioni che finanziano controparti che fanno la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 9, del presente regolamento (⁵)		
26	Esposizioni non valutate considerate non rilevanti dall'entità comunicante (⁶)		
	Scomposizione delle attività finanziarie coperte	%	Milioni EUR
27	Imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE		
28	Di cui imprese non finanziarie		
29	Di cui imprese finanziarie		
30	Altre controparti coperte e beni immobili		
31	Investimenti diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti		
32	Esposizioni incluse su base volontaria (¹)		

(¹) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

(²) Di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

(³) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

(⁴) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 8, articoli a) e b) del presente regolamento.

(⁵) La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.

(⁶) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 ter, del presente regolamento. La cifra dovrebbe essere la stessa in entrambe le colonne.»

ALLEGATO XI

Nell'allegato XI del regolamento delegato (UE) 2021/2178 dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

- «— informazioni contestuali sugli attivi e sulle attività coperti dai KPI che sono considerati non rilevanti conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 *bis*, all'articolo 4, paragrafi da 1 *bis* a 1 *septies*, all'articolo 5, paragrafi 1 *bis* e 1 *ter*, o all'articolo 6, paragrafo 1 *bis* e 1 *ter*, a seconda dei casi, compreso il settore delle attività economiche associate a tali attivi e attività e la spiegazione del motivo per cui dette attività economiche non sono rilevanti;».
-

ALLEGATO XII

Modifiche dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2021/2139

L'appendice C all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 è sostituita dalla seguente:

«Appendice C**CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO
RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹);
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

(¹) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj>).

(²) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L 2024/590, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).».

ALLEGATO XIII

Modifiche dell'allegato II regolamento delegato (UE) 2021/2139

L'appendice C dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 è sostituita dalla seguente:

*«Appendice C***CRITERI DNSH GENERICI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO
RIGUARDA L'USO E LA PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».

ALLEGATO XIV

Modifiche dell'allegato I regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

«Appendice C

Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (²);
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio (³), a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴), tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.

(¹) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj>).

(²) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj>).

(³) Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (GU L 2024/590, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/590/oj>).

(⁴) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj>).».

ALLEGATO XV

Modifiche dell'allegato II regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

«Appendice C**Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».

ALLEGATO XVI

Modifiche dell'allegato IV regolamento delegato (UE) 2023/2486

L'appendice C dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2023/2486 è sostituita dalla seguente:

*«Appendice C***Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche**

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2024/590, a eccezione delle seguenti:
 - i) sostanze elencate nell'allegato I del suddetto regolamento, alle condizioni di esenzione previste nel medesimo regolamento;
 - ii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento destinate al tipo di usi consentiti per le sostanze che figurano nell'allegato I del medesimo regolamento;
 - iii) sostanze elencate nell'allegato II del suddetto regolamento usate negli estintori sugli aeromobili o nei sistemi di protezione antincendio sugli aeromobili;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, tranne in caso di pieno rispetto delle applicazioni che figurano negli allegati III e IV di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sono state identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento per un periodo di almeno 18 mesi, tranne se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile sul mercato nessun'altra sostanza o tecnologia alternativa adatta e che sono usate in condizioni controllate.».